

BCC Vita - Diamond. (2021U)

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO	Contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili con garanzia prestata direttamente dalla Compagnia. Viene prevista una rivalutazione annua del capitale.
DURATA	Vita intera, con possibilità di riscatto dopo 12 mesi.
VERSIONI PRODOTTO	Premio Unico
REQUISITI DELL'ASSICURATO ALLA DECORRENZA	Minimo 18 anni – Massimo 80 anni
STRUTTURA FINANZIARIA SOTTOSTANTE	Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita" con garanzia prestata direttamente dalla Compagnia per tutta la durata del contratto.
RENDIMENTO MINIMO GARANTITO	1,50% (rivedibile a partire dal 6° anno)
PRESTAZIONI	CASO VITA: Capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto. CASO MORTE: In caso di morte, un capitale pari al massimo tra i due seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> • capitale rivalutato fino alla data del decesso (in base all'ultimo rendimento attribuito dalla Compagnia); • somma dei premi pagati.
TIPOLOGIA VERSAMENTO	Premio unico
VERSAMENTO UNICO	Importo minimo pari a 500.000,00 Euro.
VERSAMENTI AGGIUNTIVI	Possibili dopo un mese dalla decorrenza; importo minimo pari a 100.000,00 Euro.
CARICAMENTO	0,15% del premio versato al netto dei diritti fissi.

BCC Vita - Diamond. (2021U)**DIRITTI FISSI**

- 50,00 Euro per il versamento di perfezionamento
- 3,00 Euro per i versamenti Aggiuntivi

COSTO DI GESTIONE

0,85% da sottrarre dal rendimento lordo della Gestione Separata, fatto salvo il Minimo Garantito del 1,50%.

RECESSO

Possibile entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, senza alcuna penale e con restituzione totale del premio versato.

RISCATTO

Possibile dopo un anno dalla decorrenza.
Il valore di riscatto è pari al valore del capitale rivalutato *pro rata temporis*, ridotto della seguente percentuale:

- 1° anno: non possibile;
- 2° anno: 2,00%;
- 3° anno: 1,50%;
- 4° anno: 1,00%;
- 5° anno: 0,50%.

Riscatto parziale possibile secondo le stesse modalità.

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011.

ASPETTI LEGALI E FISCALI

Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 20%. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, la tassazione al 20% sopra riportata viene ridotta ove ricorrano le condizioni e nelle modalità previste dall'attuale normativa vigente.

- Impignorabilità ed inalienabilità.